



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DT II - LIGURIA, PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

Ufficio Monopoli per la Liguria

Prot.:/RU

Genova, 24/09/2024

LA DIRETTRICE

Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, di approvazione del regolamento di esecuzione della L. 1293/1957;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto l'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, così come modificato dall'articolo 4 della Legge 3 maggio 2019, n. 37 – Legge Europea 2018;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013, n. 38, di approvazione del "Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante norme sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Vista la circolare n. 1005/UVDG del 28 giugno 2013, con la quale sono stati forniti i primi indirizzi interpretativi per l'applicazione del decreto ministeriale n. 38/2013;

Visto l'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet istituzionali tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

Vista la determinazione del Vicedirettore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Area Monopoli – del 27/03/2013, prot. DAC/CRV/4126/2013, che nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, e successive modificazioni, stabilisce le modalità di calcolo della distanza tra i locali destinati alla vendita di tabacchi;

Visto il DM 12/02/2021, n. 51 recante modifiche al D.M. n. 38/2013, in linea con quanto previsto dalla L. n. 37/2019, che prevede, in sede di istituzioni delle rivendite, i seguenti criteri:

Copia predisposta ai sensi dell'art. 3 bis del D.Lgs. 82/2005 – Il documento originale firmato digitalmente è conservato presso l'amministrazione in conformità all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DT II - LIGURIA, PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

Ufficio Monopoli per la Liguria

- I. distanza non inferiore a 200 metri;
- II. rapporto di una rivendita ogni 1500 abitanti, in sostituzione del criterio della “produttività minima”;

Vista la circolare n. 28/2021 (prot. n. 264541/RU) del 22 luglio 2021, con la quale sono stati forniti gli indirizzi interpretativi per l'applicazione del decreto ministeriale n. 38/2013, così come modificato dal DM 51/2021;

Considerato che, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 3 del D.M. n. 38/2013, occorre formulare lo schema di piano per l'istituzione delle rivendite ordinarie entro il 30/09/2024, in relazione alle proposte di istituzione per le quali sussiste una esigenza di servizio, nel rispetto dei parametri di cui all'articolo 2 del D.M. n. 38/2013, così come modificato dal citato DM 51/2021;

Considerato che nel I semestre 2024 è pervenuta n. 1 proposta di istituzione di nuovo punto vendita nel Comune di Santo Stefano di Magra (SP) con locale proposto in Via Luciano Tavilla, 57;

Accertata la sussistenza dei criteri su indicati per l'istituzione di una nuova rivendita quali la distanza dalle rivendite più vicine ed il rapporto di una rivendita ogni 1500 abitanti;

Verificata, mediante sopralluogo, la mancanza di una pluralità di locali utili per definire una zona di gara che ha comportato l'archiviazione della proposta pervenuta;

Considerato, inoltre, che le proposte di istituzione di rivendite ordinarie da inserire nello schema di piano devono riguardare zone per le quali sussistano reali esigenze di servizio che giustifichino l'assegnazione di nuove rivendite ordinarie, nel rispetto dei principi e criteri fissati dalle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamati, per una più razionale ed efficiente dislocazione della rete di vendita sul territorio;

Accertato che per la segnalazione pervenuta nel I semestre 2024, pur rispondendo ai suddetti requisiti, non è stato possibile definire un congruo numero di locali commerciali idonei per la definizione della zona di gara

DISPONE

di non predisporre lo schema di piano per l'istituzione di nuove rivendite ordinarie, nell'ambito delle zone di competenza di questo Ufficio dei Monopoli, nel I semestre del 2025, tenuto conto dei parametri minimi di legge.

LA DIRETTRICE DELL'UFFICIO *ad interim*

Dott.ssa Giulia Durand

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.